



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della VIII, II e III
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain" Reg. Gen. 728
ad iniziativa dei consiglieri Francesco Picarone, Maurizio Petracca e Gennaro Oliviero
depositata al protocollo informatico in data 7 ottobre 2019

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**VIII Commissione Consiliare Permanente per l'esame
II e III Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania



Consiglio Regionale della Campania

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

“Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain”.

Ad iniziativa dei Consiglieri

FRANCESCO PICARONE

MAURIZIO PETRACCA

GENNARO OLIVIERO



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il Regolamento CE n. 178/2002 ha costituito la prima pietra miliare dell'Unione Europea in materia di sicurezza alimentare e a seguito di esso sono state poi emanate le disposizioni comunitarie e nazionali nel campo della certificazione dell'origine dei prodotti, della tracciabilità (e rintracciabilità) e dell'etichettatura degli stessi. La norma è in piena evoluzione perché il tema è strettamente attuale e attiene al sistema agroalimentare nel suo complesso e nella sua complessità.

Le numerose emergenze alimentari verificatesi nel corso degli ultimi anni hanno provocato, infatti, una riduzione della fiducia nella qualità e nella sicurezza dei prodotti alimentari da parte dei consumatori, con sensibili contrazioni nel consumo e conseguenti ripercussioni economiche talvolta non trascurabili per le relative filiere produttive. Risulta pertanto fondamentale ricostruire la storia di un prodotto alimentare lungo tutta la filiera produttiva, dal primo anello della catena fino al consumatore o, come si suol dire *“dal campo alla tavola”*.

La trasparenza nel sistema agroalimentare ed ittico può essere assicurata dalla certificazione di origine di un prodotto (es. DOP, IGP, biologico, ecc.) e/o mediante il ricorso a due strumenti, la *tracciabilità* e la *rintracciabilità*, che esprimono, in direzioni opposte, lo stesso concetto e cioè il processo informativo che segue il prodotto dal principio alla conclusione della filiera e viceversa.

La presente proposta di legge intende promuovere in Campania lo sviluppo di un sistema di tracciabilità (e rintracciabilità) della filiera agroalimentare ed ittica, attraverso la creazione di un sistema di gestione dei dati in “blockchain” il quale, confluendo in una piattaforma multimediale, parte dalla certezza della caratterizzazione e tipizzazione del prodotto all'origine, al fine di garantirne la sicurezza e il controllo, permettendo così di accrescere la fiducia dei consumatori nell'operato delle istituzioni preposte e delle imprese stesse.

Tale obiettivo consente nello stesso tempo di valorizzare il sistema agroalimentare



Consiglio Regionale della Campania

campano di qualità e tipicità, attestandone l'origine e la tracciabilità, e di sviluppare le più moderne tecnologie ICT, come la blockchain e la bio fingerprint, a beneficio dell'intero ecosistema digitale campano e della ricerca applicata.

Inoltre, la Regione si riserva (art. 1) di estendere l'uso di tale piattaforma anche a tali settori per favorire lo sviluppo di servizi e prodotti ad alta innovazione, aumentandone la competitività in ambito nazionale ed internazionale, in particolare nei settori caratterizzanti le aree RIS3 della Regione Campania.

Nello specifico, i contenuti dell'articolato, sinteticamente esposti, sono i seguenti:

L'articolo 1 stabilisce le finalità e i contenuti della legge, che sono quelli in sintesi sopra riportati.

L'articolo 2 esplicita gli elementi tecnici e i presupposti alla base dello sviluppo e realizzazione della infrastruttura tecnologica e software in blockchain, per la creazione della quale la Giunta potrà avvalersi anche di esperti esterni in materia. Il comma 3 specifica inoltre che l'affidamento della realizzazione e della gestione della infrastruttura tecnologica e software della blockchain avverrà nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in vigore.

L'articolo 3 sancisce che l'accesso all'infrastruttura tecnologica e al sistema informativo regionale è libero e gratuito e avverrà su base volontaria.

L'articolo 4 norma l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla infrastruttura tecnologica e software della blockchain, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria per far parte del sistema. In particolare, la Giunta Regionale entro 60 giorni e previo parere della competente commissione consiliare, adotta il provvedimento contenente le modalità per l'erogazione del contributo medesimo.

L'articolo 5 impegna la Regione a svolgere attività di divulgazione e informazione sui sistemi di tracciabilità nella filiera agroalimentare e ittica che si avvalgono delle tecnologie più avanzate previste dalla norma.

Nell'articolo 6 è inserita la norma per la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla proposta legislativa, mentre nell'articolo 7 è espressa la dichiarazione d'urgenza.



Consiglio Regionale della Campania

Relazione tecnico finanziaria

La presente proposta di legge mira a realizzare una piattaforma informatica che consenta agli operatori della filiera agroalimentare ed ittica, su base volontaria e gratuita, di tracciare il percorso degli alimenti dal produttore al consumatore finale mediante la registrazione di tutti i passaggi che intervengono nella filiera alimentare.

Per realizzare la piattaforma prevista dall'art. 2, si rende necessaria la costruzione della infrastruttura tecnologica hardware e software della blockchain, il cui costo ammonta a complessivi Euro 300 mila da sostenersi nell'arco dei tre anni del bilancio pluriennale di riferimento. La spesa viene distribuita in euro 200 mila nel primo anno per studio e analisi preliminare, creazione software, digitalizzazione big data analytics, implementazione della piattaforma, acquisto device ed altri dispositivi, altre spese connesse all'infrastrutturazione virtuale e materiale dell'intervento. Mentre per gli altri due esercizi finanziari restano altri 50 mila Euro per annualità.

Alla realizzazione della piattaforma vanno aggiunti gli oneri di gestione dell'infrastruttura che incomincerebbero a maturare a decorrere dal primo anno di esercizio della piattaforma, nell'anno 2020, nella misura di euro 50 mila per anno per aggiornamenti, manutenzione, verifiche periodiche.

L'attività di divulgazione prevista dall'art. 5 avverrà attraverso incontri, produzione di materiali promozionali e informativi, corsi formativi e di aggiornamento; spese per promuovere presso i consumatori l'importanza della tracciabilità ed etichettatura degli alimenti comprendenti materiali divulgativi, spot, applicazioni digitali. Per tale finalità si prevede di utilizzare la somma di Euro 50.000,00 annui per le annualità 2019, 2020, 2021.

È prevista anche la possibilità di erogare contributi ai soggetti destinatari della norma finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte della piattaforma realizzata.



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Sviluppo ed attuazione di un sistema di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica in Campania attraverso un sistema di gestione dei dati in blockchain”.

Art. 1.

(Finalità)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento CE n. 178/2002 “Norme in materia di sicurezza alimentare”, la Regione Campania promuove lo sviluppo, la realizzazione e l’attuazione di un sistema di tracciabilità, dal produttore al consumatore, e di rintracciabilità, dal consumatore al produttore, dei prodotti della filiera agro-alimentare ed ittica, attraverso un sistema di gestione dei dati in “blockchain” che, confluenndo in una piattaforma multimediale, parte dalla certezza della caratterizzazione e tipizzazione del prodotto all’origine, al fine di garantirne la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari ed accrescere la fiducia dei consumatori nell’operato delle istituzioni e delle aziende.
2. La Regione sostiene l’applicazione del servizio di tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti agroalimentari, prevalentemente a favore dei sistemi di certificazione delle filiere DOP, IGP, DOC e DOCG, con le modalità descritte nell’art. 1, al fine di favorire l’accesso alle informazioni in ordine all’origine certa e tipizzata, alla natura, alla composizione e alla qualità del prodotto, nonché per valorizzare le produzioni locali, lungo tutta la catena di fornitura (“supply-chain”) dal produttore al consumatore finale.
3. Al fine di poter garantire l’applicazione di tale tecnologia anche ad altri settori produttivi, per favorire lo sviluppo di servizi e prodotti ad alta innovazione, aumentandone la competitività in ambito nazionale ed internazionale, in particolare nei settori caratterizzanti le aree RIS3 della Regione Campania, la Regione si riserva di estendere l’uso di tale piattaforma anche a tali settori.

Art. 2.

(Sviluppo e realizzazione della infrastruttura tecnologica e software in blockchain)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione adotta e sviluppa una



Consiglio Regionale della Campania

tecnologia basata su un linguaggio crittografico non cancellabile in cui la certezza del dato iniziale da inserire in blockchain viene garantita da una chiave univoca ed inequivocabile che costituisce il primo anello della catena del sistema.

2. La Giunta regionale, anche avvalendosi di esperti in materia, acquisito il parere della competente commissione consiliare, adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un atto deliberativo che definisce, in particolare:

- a) i requisiti e i livelli di performance tecnica, sicurezza, affidabilità e visibilità per la creazione e lo sviluppo della infrastruttura tecnologica e software in blockchain;
- b) i presupposti tecnici delle modalità di individuazione, raccolta e distribuzione delle informazioni da inserire in blockchain;
- c) gli standard dei contenuti informativi da condividere in blockchain, con gli utenti, lungo tutta la "supply chain";
- d) le modalità di accesso e fruizione del servizio e l'individuazione dei relativi dispositivi ("device");
- e) le specifiche tecniche necessarie a garantire l'interfaccia, con gli attuali sistemi in essere presso gli attori della filiera al fine di una concreta e reale applicazione della blockchain ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità di prodotto lungo la filiera agroalimentare ed ittica;
- f) l'interfaccia e l'eventuale interconnessione tra sistemi di certificazione di qualità di sistema e di prodotto attualmente esistenti presso gli attori di filiera.

3. L'affidamento della realizzazione e della gestione della infrastruttura tecnologica e software della blockchain avviene nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Art. 3.

(Accesso alla infrastruttura tecnologica e software della blockchain)

1. L'accesso alla infrastruttura tecnologica e software della blockchain da parte dei partecipanti alla filiera agroalimentare è libero e gratuito e avviene su base volontaria.

2. Per consentire la più ampia diffusione, anche tra i consumatori, l'accesso al sistema informativo sulla tracciabilità dei prodotti di filiera in blockchain è gratuito.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 4.

(Azioni di sostegno)

1. La Regione promuove l'adesione ai servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare attraverso l'erogazione, ai soggetti della filiera interessati a partecipare alla infrastruttura tecnologica e software della blockchain, di contributi finalizzati ad acquisire la dotazione, anche tecnica, necessaria a far parte del sistema.

2. Con apposito atto da adottare entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Giunta Regionale, acquisito il parere della competente commissione consiliare, stabilisce, in particolare:

- a) la dotazione tecnica ammessa a sostegno;
- b) l'entità del contributo;
- c) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e relativa erogazione;
- d) gli eventuali casi di decadenza e revoca.

3. Il contributo erogato è cumulabile con altre tipologie di contributo previste da norme comunitarie, statali e regionali, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 5.

(Attività di divulgazione ed informazione)

1. La Regione favorisce la divulgazione della tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti della filiera agroalimentare ed ittica in blockchain, nonché la condivisione, tra gli operatori di filiera, dei principi ispiratori della stessa e il suo utilizzo, attraverso specifiche attività di informazione, formazione e sensibilizzazione, differenziate per target di utilizzatori.

2. Al fine di accrescere tra i consumatori la consapevolezza in ordine ai processi produttivi, alle tecniche agricole e alle proprietà qualitative degli alimenti, la Regione promuove, altresì, l'informazione e la formazione dirette a diffondere la conoscenza dei servizi di tracciabilità e rintracciabilità agroalimentare.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. Alle spese previste dall'Art. 2 relative alla realizzazione della infrastruttura tecnologica e software in blockchain, della presente legge e quantificati in euro 200.000,00 in termini di competenza e di cassa per l'annualità 2019, ed Euro 50.000,00 per le annualità 2020, 2021, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16. (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 2 Spese in conto capitale del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.

2. Alle spese correnti di cui all'art. 2 e relative alla manutenzione ordinaria dell'apparecchiatura quantificate in 50.000 euro per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, in termini di competenza e di cassa, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16. (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1 Spese di parte corrente del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.

3. Agli oneri di spesa corrente relativi all'art. 4 quantificati in 50.000,00 euro, si fa fronte con risorse finanziarie allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16. (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1 Spese di parte corrente del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.

4. Agli oneri di spesa corrente relativi all'art. 5 quantificati in 50.000,00 euro, si fa fronte con risorse finanziarie allocate nella missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) programma 16. (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) Titolo 1 Spese di parte corrente del bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.

Art. 7

(Norma finale)

1. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale Regione Campania).

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione."